

**LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE
DA 15 ANNI CONTRO I CRIMINI INTERNAZIONALI**

Bilanci sul passato, prospettive sul futuro

Intervista a Cuno Tarfusser*

a cura di

*Lorenzo Roccatagliata
Stefania Carrer*

1. Le origini della Corte Penale Internazionale

La Corte Penale Internazionale, creata con lo Statuto di Roma nel 1998, è competente a giudicare i crimini più gravi e violenti che riguardano la comunità internazionale nel suo insieme. Ha sede all'Aia, Paesi Bassi, dove si trovano anche altri tribunali penali internazionali, come il Tribunale Penale per l'Ex-Yugoslavia e il Tribunale Speciale per il Libano. La Corte non sostituisce le giurisdizioni penali nazionali, ma funziona sulla base del principio di complementarità. Essa interviene soltanto se le autorità nazionali competenti non vogliono o non sono in grado perseguire i crimini internazionali commessi sul loro territorio o da loro concittadini. Sebbene la Corte sia stata creata solo nel 1998, l'idea della giustizia penale internazionale affonda le sue radici nella seconda guerra mondiale, quando vennero istituiti i primi due tribunali militari internazionali (Tokyo e Norimberga) chiamati a giudicare i crimini di guerra dei gerarchi nazisti.

(domande di Rossella Pulvirenti)

a) Sono passati quasi 70 anni dal primo processo penale internazionale a Norimberga, quali passi avanti sono stati fatti dalla giustizia penale internazionale da allora?

Innanzitutto è certo che in termini temporali siano passati 70 anni dalla prima esperienza di processi penali internazionali. In termini reali, però, questa esperienza è molto minore. Basti considerare che tra il 1947, fine dei processi di Norimberga e il 1993, costituzione da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del Tribunale per l'ex Jugoslavia

* Giudice della Corte Penale Internazionale

(ICTY), sono intercorsi 45 anni in cui la giustizia penale internazionale è rimasta praticamente ferma. Lo sviluppo della giustizia penale internazionale deve quindi essere misurato, tenuto conto di Norimberga, a far data dal 1992 e tenere quindi in considerazione l'ICTY, l'ICTR, ma anche le ECCC, lo STL e la Sierra Leone, oltretutto la Corte Penale Internazionale quale prima istituzione internazionale permanente.

Si parla quindi di un'esperienza di circa 25 e non di 70 anni. Nonostante soli 25 anni di esperienza, non credo si possa mettere in dubbio che la giustizia penale abbia contribuito, anche con la sua copiosissima giurisprudenza, a fare, di quello che solo mezzo secolo fa era un coacervo frammentario di norme sparpagliate tra strumenti giuridici disomogenei per fonte e natura, un complesso di disposizioni e principi sostanziali e processuali sufficientemente coerente da meritare l'appellativo di autonoma branca del diritto.

b) In base alla sua esperienza, quali sono i limiti con cui la Corte si confronta oggi?

I limiti di un'istituzione così giovane sono ovviamente tanti e di diversa natura. Si tratta di limiti esterni alla Corte e di limiti interni. Quelli esterni sono di natura politica, strutturale e normativa, mentre quelli interni, in parte connessi ai limiti normativi, attengono al reclutamento e quindi alle persone che a qualsiasi livello popolano la Corte.

Limitandomi in questa sezione ai limiti di natura politica, non v'è dubbio che il funzionamento della Corte dipenda innanzitutto dalla spinta propulsiva e dalla sua accettazione da parte di chi ne è istituzionalmente il punto di riferimento, ovvero, nel caso della CPI, la Comunità Internazionale costituita soprattutto dai Paesi - ad oggi 124 su complessivamente 193 - che hanno ratificato lo Statuto di Roma, ma anche da quegli altri Paesi che esercitano comunque una forte influenza politica sugli "umori" della Comunità Internazionale - concetto, quest'ultimo, di difficile concretizzazione ed estremamente volubile.

Se quindi si confronta il clima di politica internazionale che si è respirato negli anni della firma del Trattato di Roma (1998) e di entrata in vigore dello Statuto (2002) con quello che si respira da alcuni anni a questa parte, è indubbio che la spinta propulsiva della Comunità Internazionale di oggi verso una giustizia penale internazionale seria ed efficace si è molto attenuata. Di questo la Corte risente moltissimo, basti pensare al fatto che uno degli aspetti cruciali per il suo funzionamento è la cooperazione degli Stati nell'esecuzione delle sue decisioni.

2. Il funzionamento della Corte. Profili sostanziali

In primo luogo, lo Statuto stesso, oltre ad istituire formalmente la Corte, opera alla stregua di un vero e proprio codice penale, costituendone la fonte di diritto sostanziale. In esso sono infatti sanciti i crimini sui quali la Corte è chiamata a giudicare (art. 5). In particolare si tratta di: Genocidio (art. 6); Crimini contro l'umanità (art. 7); Crimini di guerra (art. 8); Crimini di aggressione (art. 8-bis, non ancora in vigore). Inoltre, la responsabilità penale per queste condotte da un lato richiede gli elementi soggettivi di coscienza e volontà (art. 30), e dall'altro lato segue il principio di personalità (art. 25), nella misura in cui il soggetto ne risponde solo ove li commetta personalmente, oppure ne ordini, solleciti o incoraggi la commissione.

Medesime responsabilità si profilano infine nei casi di tentativo o concorso nelle suddette condotte.

(domande di Lorenzo Roccatagliata e Rossella Pulvirenti)

a) Nonostante le fattispecie astratte siano minuziosamente descritte nei testi normativi che regolano la Corte, e considerata l'esiguità della giurisprudenza internazionale, quanto è difficile per il Giudice svolgere il proprio compito di interprete?

Innanzitutto non sono completamente d'accordo con il fatto che le fattispecie astratte, le condotte, siano descritte minuziosamente. Se andiamo a leggere, per esempio, l'articolo 7 dello Statuto che disciplina il crimine contro l'umanità, questi, dopo aver definito il c.d. elemento contestuale (attacco a vasto raggio o sistematico contro la civile popolazione da parte di un'organizzazione statale o altra organizzazione, avente una finalità politica), elenca una serie di condotte nient'affatto descritte minuziosamente ma semplicemente elencate con il *nomen iuris*, ovvero: *a) omicidio, b) sterminio, c) riduzione in schiavitù, d) deportazione o trasferimento forzato di popolazione, e) imprigionamento o altra severa privazione della libertà fisica in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale, f) tortura, g) violenza sessuale, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, maternità forzata, sterilizzazione forzata o ogni altra forma di violenza sessuale di paragonabile gravità, h) persecuzione contro ogni gruppo o collettività identificabile sul base politica, razziale, nazionale, etnica, culturale, di genere (...), i) forzata sparizione di persone, j) apartheid*. Nessuna di queste disposizioni reggerebbe ad un vaglio costituzionale in un sistema nazionale. Ma l'elenco delle condotte non propriamente tipizzate si conclude addirittura con la previsione di una norma di chiusura che, se possibile, è ancora più generica. Si tratta della lettera k) dell'articolo 7 che indica tra i crimini contro l'umanità *"altri atti inumani di carattere simile che intenzionalmente causano grande sofferenza o serie lesioni al corpo o alla salute fisica o mentale"*. Parlare di minuziosa descrizione mi sembra davvero una forzatura.

D'altro lato è proprio questa indeterminatezza delle norme sostanziali che rende il lavoro di "interpretazione creativa" del giudice penale internazionale un lavoro tanto difficile, quanto interessante e, direi, delicato.

Faccio un esempio concreto. Nel caso *The Prosecutor vs. Dominic Ongwen* che origina dalla situazione dell'Uganda, quale giudice per le indagini preliminari, ho rinviato a giudizio l'imputato per il reato di "matrimonio forzato" quale crimine contro l'umanità, seppure questa fattispecie, il matrimonio forzato appunto, non è né prevista e men che meno disciplinata dallo Statuto. L'ho fatto ricorrendo proprio alla lettera k) dell'articolo 7 affermando, tra gli altri, che:

[...] The Statute does not explicitly include "forced marriage" as a crime within the jurisdiction of the Court. The question before the Chamber is therefore whether the conduct attributed to Dominic Ongwen [...] constitutes an other inhumane act of a character similar to the acts set out in article 7(1)(a) to (j) intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health. This is largely a question of fact, but the application of the gravity threshold of article 7(1)(k) of the Statute is also a question of law, as is the question of whether the conduct described as "forced marriage" is not otherwise subsumed by the crime of sexual slavery as argued by the Defence. [...] Indeed, the Chamber considers

that forced marriage as another inhumane act differs from the other crimes with which Dominic Ongwen is charged, and notably from the crime of sexual slavery, in terms of conduct, ensuing harm, and protected interests. It may be stated that forced marriage will generally be committed in circumstances in which the victim is also sexually or otherwise enslaved by the perpetrator. Moreover, restrictions on the freedom of movement, repeated sexual abuse, forced pregnancy, or forced labor, in particular the forced performance of domestic duties, are all factors which indicate a situation of “forced marriage”. In the view of the Chamber, however, such facts, in addition to indeed being incriminated under other provisions of article 7(1) of the Statute, are not in themselves sufficient to establish forced marriage. According to the Chamber, the central element of forced marriage is the imposition of “marriage” on the victim, i.e. the imposition, regardless of the will of the victim, of duties that are associated with marriage, as well as of a social status of the perpetrator’s “wife”. The fact that such “marriage” is illegal and not recognised by, in this case, Uganda, is irrelevant. What matters is that the so-called “marriage” is factually imposed on the victim, with the consequent social stigma. The element of exclusivity of this forced conjugal union imposed on the victim is the characteristic aspect of forced marriage and is an element which is absent from any other crime with which Dominic Ongwen is charged. [...]. Also, the Chamber recognizes [...] that the victims of forced marriage suffer separate and additional harm to those of the crime of sexual slavery, or other crimes under the Statute. Indeed, forced marriage as defined above violates the independently recognised basic right to consensually marry and establish a family. This basic right is indeed the value (distinct from e.g. physical or sexual integrity, or personal liberty) that demands protection through the appropriate interpretation of article 7(1)(k) of the Statute. In conclusion, the conduct under consideration, insofar as sufficiently demonstrated by the available evidence, constitutes the crime of another inhumane act within the meaning of article 7(1)(k) of the Statute in the form of forced marriage, which differs from the other crimes with which Dominic Ongwen is charged [...].

Rispondo quindi alla domanda dicendo che è certamente difficile fare il giudice internazionale per l'esigua giurisprudenza cui potersi riferire, ma proprio per lo stesso motivo è anche entusiasmante. Attraverso le decisioni che emette di giorno in giorno il giudice internazionale “crea” diritto e così facendo contribuisce a sviluppare il diritto penale internazionale.

b) A suo avviso l'arsenale punitivo a disposizione della Corte è in grado di coprire tutte le condotte criminose che minano la pace tra gli stati e l'integrità dei popoli?

Se per arsenale punitivo si intendono le pene astrattamente comminabili, ovvero fino a 30 anni di reclusione o l'ergastolo, la risposta è sì, pur rendendomi conto che qualsiasi sanzione si infligga in concreto, si tratta sempre di una sanzione inadeguata, simbolica e del tutto sproporzionata per difetto rispetto alle incredibili e, alle nostre latitudini, inimmaginabili, efferatezze e crudeltà di cui ci dobbiamo occupare. Detto questo, io non ho mai dato molta importanza alla quantità della pena quanto piuttosto all'affermazione della responsabilità penale.

c) In particolare, può spiegare quali benefici porterebbe l'applicazione pratica del “crimine di aggressione”? Quanto sarebbe importante una sua effettiva entrata in vigore?

Non c'è dubbio che il crimine di aggressione sia il crimine più politico tra i crimini c.d. internazionali. Questo perché si tratta dell'aggressione di uno Stato nei confronti di un altro Stato e di conseguenza la responsabilità del crimine di aggressione non può che essere responsabilità dei vertici dello stato aggressore.

Questo è anche il motivo per cui la Comunità Internazionale, dopo avere con difficoltà trovato un accordo sulla tipizzazione della condotta del crimine (ricordo che nel 1998 a Roma il crimine era stato inserito nell'articolo 5 del trattato solo con il *nomen iuris* e solo dodici anni dopo, nel corso della prima conferenza di revisione dello Statuto tenutasi a Kampala, Uganda, è stato trovato l'accordo su un testo estremamente complesso), non ha ancora deciso sulla sua entrata in vigore. Personalmente io non sarò più giudice alla Corte se e quando il crimine entrerà in vigore e, devo dire, non ne sono dispiaciuto affatto. Esso, lungi da risolvere problemi, sono sicuro che ne creerà: problemi sia politici, nell'ambito della Comunità Internazionale alla sua prima applicazione, sia strettamente interpretativi, in seno alla Corte.

3. Il funzionamento della Corte. Profili rituali

Come anticipato, la Corte è, fra l'altro, regolata dal principio di "giurisdizione complementare", secondo cui la Corte in tanto è competente, in quanto l'azione penale non può o non è in effetti esercitata dalle autorità nazionali dello Stato in cui il fatto è commesso (artt. 1, 17 e 18). Inoltre, l'azione penale non ha il carattere dell'obbligatorietà, il suo esercizio essendo subordinato ad una valutazione del Procuratore, secondo il canoni della serietà delle informazioni ricevute e della gravità del fatto (artt. 15, 17 e 53). Da ultimo, la Corte Penale Internazionale non è dotata di proprie forze di polizia, dovendo necessariamente operare con l'ausilio delle autorità nazionali. Quest'aspetto è all'origine di aspre critiche sul funzionamento della Corte, perché richiede la collaborazione investigativa proprio di quegli Stati, nei quali non è esercitata l'azione penale presso i tribunali locali.

(domande di Lorenzo Roccatagliata)

a) Sulla base della sua esperienza pratica, come giudica il principio di complementarietà? La Corte è riuscita a trovare un bilanciamento fra autodeterminazione degli Stati e garanzie contro l'impunità?

Dirò che, in concreto, la complementarietà si è rivelata decisamente meno problematica da applicare di quanto non si potesse pensare all'epoca della nascita della Corte. Basti pensare che le situazioni davanti alla Corte vi sono arrivate vuoi per iniziativa degli stessi stati coinvolti, vuoi per effetto di una delibera del Consiglio di sicurezza dell'ONU e che, a parte la Libia, i casi di contestazione della giurisdizione della Corte sono stati l'eccezione piuttosto che la regola. Detto questo, non so se si possa dire che questo costituisca un bilanciamento tra autodeterminazione e garanzie contro l'impunità, o piuttosto la semplice conseguenza del fatto che ogni situazione presenta caratteristiche particolari e che le dinamiche della sovranità statale sono spesso imperscrutabili. Ritengo che sia troppo presto per arrivare a conclusioni, in senso ottimista o pessimista.

b) Per ciò che riguarda la bontà e la completezza delle indagini, nella sua qualità di Giudice Preliminare cosa può dire della cooperazione con le autorità nazionali e la Corte? Nel corso degli anni si è rivelata effettivamente proficua?

Va innanzitutto detto che la Corte, non avendo un proprio corpo di polizia con poteri autoritativi, deve necessariamente affidarsi alla cooperazione dei vari paesi in cui opera. In altre parole e facendo un confronto con la giurisdizione nazionale, ogni attività investigativa, l'esecuzione di ogni provvedimento, sia in fase investigativa, sia in fase giurisdizionale, segue le regole della rogatoria internazionale.

Va da sé che ci sono Stati che collaborano di più e meglio e Stati che collaborano poco, altri che non collaborano affatto e non vi è alcun dubbio che molto spesso la collaborazione è determinata, non tanto dalla genuina volontà di accertamento dei fatti o di giustizia, quanto piuttosto dagli interessi politici sottostanti. E lo dico come dato di fatto senza volervi necessariamente attribuire un giudizio negativo dato che anche tra paesi a “giurisdizione evoluta” la collaborazione nelle indagini penali è spesso determinata da motivi politici. Non mi scandalizza quindi che paesi a “giurisdizione meno evoluta” collaborino con la CPI spesso e volentieri in ragione dell'interesse politico sottostante. Sta alla Corte prestare la massima attenzione a non farsi strumentalizzare.

4. Aspetti Critici

Una delle critiche più comuni che sono mosse alla CPI è l'eccessiva durata dei processi che da essa sono celebrati. Thomas Lubanga Dyilo fu arrestato nel 2006 e giudicato 6 anni dopo, Jean-Pierre Bemba fu arrestato nel 2008 e condannato nel 2016. La ragionevole durata dei processi è un diritto fondamentale dell'imputato, sancito dall'Articolo 67(1)(c) dello Statuto di Roma, nonché da tutti i principali testi normativi sui diritti umani, a livello nazionale ed internazionale. Vi sono alcuni fattori che oggettivamente influiscono sulla ormai nota lunghezza dei processi della CPI, fra cui: (i.) la complessità nel condurre indagini su gravi crimini di vasta scala, in contesti nei quali il materiale probatorio non è immediatamente disponibile; (ii.) la necessità di interpretare e tradurre in una lingua comprensibile all'imputato; (iii.) la necessità di garantire un processo equo ed imparziale.

(domande di Valentina Rainò)

a) Quali misure potrebbero essere adottate per far fronte a questi problemi?

Prima di diventare Giudice alla Corte ho esercitato per quasi 25 anni la giurisdizione in Italia, come sostituto Procuratore prima e come Procuratore della Repubblica dopo. Quindi vengo da un'esperienza nazionale in cui le lungaggini processuali mi sono, come dire, abbastanza familiari. Ciononostante, considero la lunghezza dei processi alla CPI scandalosa.

I motivi, almeno quelli principali, però non sono, a mio avviso, quelli indicati nell'abstract e quindi, (i.) né *la complessità nel condurre indagini su gravi crimini di vasta scala, in contesti nei quali il materiale probatorio non è immediatamente disponibile*, per il semplice motivo che nel momento in cui inizia il procedimento giurisdizionale le indagini dovrebbero già essere state in gran

parte completate, visto che la giurisdizionalizzazione del procedimento inizia con la richiesta di cattura che, una volta eseguita vede quale primo atto da parte del giudice quello della comparizione dell'arrestato davanti a sé e la fissazione della data di inizio del dibattimento entro un termine di pochi mesi; (ii.) né *la necessità di interpretare e tradurre in una lingua comprensibile all'imputato*, visto che i nostri procedimenti per legge si svolgono in due lingue, l'inglese e il francese, e che per altre lingue quali lo swahili, il dioula, il lingala, l'acholi, lo zagawha. che, per legge, le persone hanno il diritto di usare davanti alla Corte, abbiamo interpreti e traduttori; (iii.) e men che meno, infine, *la necessità di garantire un processo equo ed imparziale*. Sarebbe davvero un controsenso, una contraddizione in termini, se un processo per essere equo e imparziale dovesse essere necessariamente lungo. Lo Statuto espressamente vuole che il processo sia *fair e expeditious* lasciando agli interpreti la definizione in concreto di detti concetti. Da quando sono alla Corte insisto nel dire che dobbiamo dare un senso alle parole e quindi dare un contenuto a quel concetto di *fair and expeditious trial* che noi giudici dovremmo garantire e che quasi come slogan imperversa nelle nostre decisioni, trovando muri ideologici.

A mio avviso i veri gravi problemi che sono all'origine delle lungaggini processuali sono, da un lato, gli strumenti normativi estremamente poveri nel senso che molti istituti, soprattutto processuali, non sono disciplinati, o, se lo sono, lo sono poco e in modo contraddittorio, dall'altro la conflittualità tra sistemi giuridici e quindi tra il *civil law* romano-continentale e *common law* anglosassone, ovvero tra operatori di diritto, giudici ma anche e, direi, soprattutto collaboratori scientifici (*legal officers*) che provengono dalle due diverse culture giuridiche.

b) Ritiene che vi sarebbe un modo più efficiente per gestire i cd. *big data* - come spesso è definito il materiale probatorio versato in questi processi - senza compromettere i diritti dell'imputato?

Non ho alcun dubbio in merito. Credo che sia ora di smetterla di considerare i processi davanti alla CPI come qualcosa di “più” (grande, complesso, complicato, importante) rispetto a processi nazionali che lo possono essere altrettanto. O pensiamo davvero che processi di grande criminalità organizzata in Italia, ma non solo, siano meno complicati e comportino una gestione meno complessa e onerosa di “big data”?

Il processo davanti alla CPI risponde ai medesimi principi cui risponde ogni altro processo in ogni altro Stato di diritto: l'accertamento attraverso il materiale probatorio raccolto in fase investigativa e presentato in contraddittorio davanti al giudice della responsabilità penale del o degli accusati/imputati rispetto a delle accuse precisamente formulate dal pubblico ministero. Punto. Solo se si perdono di vista questi semplici riferimenti concettuali sovraccaricando il processo anche di significati storici e politici, come si tende fare alla CPI, si compromettono i diritti dell'imputato.

In tempi di IT in continua evoluzione e in un'istituzione con un bilancio annuo di circa 140 milioni di Euro i “big data” non possono che essere gestiti in modo efficiente ed efficace senza alcun impatto negativo sui diritti dell'imputato. Ogni altra affermazione sarebbe un insulto.

5. Prospettive future e considerazioni personali

La CPI è stata l'ultima istituzione internazionale fondata nel XX secolo, quale espressione del desiderio comune agli Stati di vedere il diritto prevalere sulla forza. Nel 2002 la sua giurisdizione si estendeva su 60 nazioni, oggi ne conta ben 124. Con appena quindici anni di attività, la CPI è un'istituzione piuttosto giovane e tuttora in evoluzione. Per la prima volta, nel 2013 è stata aperta un'indagine per crimini di guerra relativi alla distruzione di edifici religiosi e monumenti storici (The Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi). La prima sentenza di condanna definitiva è del 2014 (The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo), mentre nel 2016 la Corte ha reso la prima condanna per violenze sessuali, in quanto crimini di guerra e contro l'umanità (The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo). In breve, i nove anni del suo mandato sono stati un periodo sicuramente intenso della sua carriera, vissuto all'interno di un'istituzione di carattere assolutamente innovativo, con una missione a dir poco ambiziosa, fondata sul dialogo tra diverse culture giuridiche.

(domande di Stefania Carrer)

a) Questi e altri recenti traguardi lasciano intravedere ulteriori margini di crescita per la Corte: secondo lei, in quale direzione ciò avverrà?

La crescita (o meno) della Corte dipenderà, a mio avviso, da due fattori: l'evoluzione dello scenario internazionale e quindi dell'atteggiamento degli Stati verso la Corte, da un lato, e la capacità della Corte di soddisfare in modo equilibrato e indipendente le aspettative che in esse sono riposte, dall'altro. Mentre il primo di questi fattori è indipendente dalla volontà della Corte, il secondo è interamente nei suoi poteri. Se ora mi si chiedesse se la Corte nella sua attività quotidiana si sta avvicinando a queste aspettative, la mia risposta è purtroppo negativa, per le ragioni dette sopra.

b) Sulla scorta della sua esperienza di procuratore maturata in ambito nazionale prima di intraprendere la funzione giudicante alla CPI, quali consigli darebbe all'ufficio di Procura della Corte ('OTP') in termini di strategie investigative e processuali da perseguire?

Anche qui non posso che riferirmi a quanto già accennato poco sopra. Ho l'impressione che la Procura presso la Corte più che una macchina investigativa efficiente, sia un pachiderma burocratico in cui prevalgono aspetti diversi dalla mera investigazione verso l'individuazione di crimini internazionali e relativi responsabili. Mi fermo qui perché la mia è una valutazione che faccio da giudice e che mi deriva dallo studio e dalla valutazione degli atti, non da una profonda conoscenza della Procura. Certamente un lavoro più approfondito sulla qualità più che sulla quantità delle risorse umane e materiali non guasterebbe.

c) Tirando le somme: qual è il suo bilancio sul lavoro della CPI in quest'ultimo periodo? Qual è stata la sua più grande soddisfazione come Giudice della corte? E, a livello personale, cosa le ha lasciato questa esperienza?

Sarei un folle e un ingrato nei confronti di chi mi ha dato fiducia, se di questi nove anni in cui ho servito come giudice - uno di soli diciotto - tirassi un bilancio men che positivo del mio lavoro e della mia esperienza alla Corte. Si è trattata, e si tratta ancora visto che rimarrò alla Corte anche dopo la scadenza naturale del mio mandato per finire il dibattito che

sto presiedendo, di un'esperienza fantastica, unica e irripetibile. Nel bene e nel meno bene. Sotto il profilo giurisdizionale, quale Giudice preliminare ho avuto modo di occuparmi a vario titolo di tutti i casi trattati in tutti questi anni dalla Corte. Quale Presidente della Camera dibattimentale sto presiedendo da quasi due anni il caso certamente più difficile e controverso: mi riferisco al processo a carico dell'ex presidente della Costa d'Avorio e del suo ministro del lavoro e della gioventù.

Sotto il profilo amministrativo e gestionale, quale Vicepresidente della Corte e quale Presidente della Divisione preliminare, ho avuto modo di acquisire anche una vasta esperienza manageriale in questa che, oltre ad essere una Corte Penale, è anche un'organizzazione internazionale di estrema complessità. Basti pensare che vi lavorano a vario titolo poco meno di mille persone e che il bilancio annuo si aggira intorno ai 140 milioni di euro.

Posso mai lamentarmi di qualcosa? Certamente no. Sono perfettamente consapevole di essere un privilegiato e, per quanto mi è possibile, cerco non solo di rappresentare il mio Paese e la sua cultura giuridica nel migliore dei modi, ma anche di restituire quanto posso alla società in termini di conoscenze e di esperienze rendendomi disponibile, per quanto possibile, alle molte richieste che mi provengono da scuole, università e dalla società civile. Tra le tante soddisfazioni, tra cui quella di avere in ogni momento ben presente la fantastica responsabilità di contribuire a scrivere la storia del diritto penale internazionale, voglio citarne due specifiche: la prima è l'autorizzazione, prima assoluta nella storia del processo penale internazionale, di intercettazioni telefoniche nell'ambito del caso *The Prosecutor vs Bemba et al.* confermate in sede dibattimentale. La seconda è la decisione, anche questa prima assoluta, di conferma dei capi d'accusa contro Al Mahdi, per crimini di guerra consistenti nell'attacco e distruzione di monumenti ed edifici di carattere religioso, storico e culturale in Mali, in occasione dell'assedio alla città di Timbuctu iniziato nel 2012.

Se a livello personale la mia esperienza è stata fantastica, non altrettanto posso dire se guardo alla Corte dalla prospettiva istituzionale. Non c'è dubbio che la Corte è lontanissima dall'aver assunto quel ruolo che la Comunità Internazionale riunita a Roma nel 1998 le ha voluto conferire: essere un attore importante nei processi di pacificazione attraverso l'accertamento delle responsabilità individuali per crimini internazionali commessi. Le colpe? Indubbiamente la colpa di questa situazione è, da un lato degli stati, il cui sostegno alla Corte spesso non va al di là di un sostegno meramente di stile, dall'altro della Corte stessa all'interno della quale prevale largamente la componente di chi la ritiene una Organizzazione Internazionale piuttosto che un Tribunale Penale con tutte le conseguenze in termini culturali, politici, organizzativi. Da qui la mia amarezza data dal fatto che la Corte ha sviluppato solo una minima parte del suo enorme potenziale.

Ma l'amarezza ancora maggiore, da italiano, da magistrato italiano che - unitamente a diversi altri italiani e italiane che in diverse posizioni e funzioni lavorano alla Corte - ha cercato di dare il massimo per rappresentare al meglio e con orgoglio il proprio Paese, è dovuta alla delusione per la poca o nulla considerazione che ho percepito per il lavoro della Corte da parte di questo mio Paese. Basti dire che in quasi nove anni nessuno, dico nessuno a livello istituzionale mi ha mai chiesto nemmeno cosa stessi facendo e che le varie Autorità politiche e istituzionali che, per qualche motivo si sono trovate a passare per l'Aia, si sono

ben guardate da fare visita alla Corte. Corte che, voglio ricordare, è basata sullo Statuto di Roma. Non Statuto di Berlino, di Parigi o di Londra, ma di Roma! Manca totalmente il gioco di squadra avviluppato com'è il sistema Italia in questioni e conflitti di quartiere. Una grave mancanza di visione politica, istituzionale e internazionale.